

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (CE) N. 2557/2001

del 28 dicembre 2001

che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nati ad operazioni di recupero, compresa in particolare la parte II dell'appendice 4 di essa che elenca i rifiuti soggetti alla procedura di controllo «ambra» di tale decisione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo con decisione della Commissione 1999/816/CE ⁽²⁾, in particolare il suo articolo 16, paragrafo 1,

(4) La decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE, compresa la parte II della sua appendice 4 è vincolante per gli Stati membri e la Comunità soltanto dopo completamento delle necessarie procedure comunitarie ⁽⁸⁾. Bisogna quindi garantire che le modifiche OCSE concernenti la parte II dell'appendice 4 ai fini del presente regolamento siano recepite nella legislazione comunitaria a partire dalla stessa data come le modifiche incluse nella decisione 2000/532/CE, ossia il 1º gennaio 2002.

considerando quanto segue:

(1) In virtù della decisione del Consiglio 93/98/CEE ⁽³⁾, la Comunità è diventata parte della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento dal 7 febbraio 1994.

(5) L'allegato V del regolamento del Consiglio (CEE) n. 259/93 va modificato per garantire che le sue parti, 2 e 3, tengano pienamente conto dell'elenco più aggiornato di rifiuti pericolosi adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE e dell'elenco più aggiornato di rifiuti adottato dal Consiglio OCSE e approvato dalla Comunità.

(2) Un elenco di rifiuti pericolosi è stato adottato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva del Consiglio 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 94/31/CE ⁽⁵⁾ e modificata alla luce delle notifiche degli Stati membri. La versione più recente di questa lista di rifiuti pericolosi è contenuta nella decisione della Commissione 2000/532/CE ⁽⁶⁾, modificata da ultimo con decisione del Consiglio 2001/573/CE ⁽⁷⁾.

(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

(3) La Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 del Consiglio OCSE sulla revisione della decisione C(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti desti-

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V al regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18.

⁽⁸⁾ Conclusioni del Consiglio del 12 giugno 2001.